



Spett.le

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**I.C.I. = IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011**

Scadenza 1^ rata (versamento pari al 50% dell'intero anno) = 16 Giugno 2011

Scadenza 2^ rata (versamento a saldo) = 16 Dicembre 2011.

**SI INFORMA**

Che l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) viene riscossa direttamente dal Comune, tramite:

- **Uffici Postali**
- **Sportelli Tesoreria Comunale - CARISPO S.p.A. - Cassa di Risparmio di Spoleto presso tutte le filiali** utilizzando in ambedue le soluzioni il bollettino di **Conto corrente postale N°10704054** intestato a: **Comune di Montecastrilli – ICI – Servizio Tesoreria** inviato a domicilio o disponibile presso gli Uffici Comunali e gli Uffici Postali;
- **Modello F24.**

Le aliquote d'imposta fissate dal **Comune di Montecastrilli** per l'anno **2011**, approvate con delibera di C.C. n. 05 del 21/02/2011, sono le seguenti:

- **5,50‰** per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale dei contribuenti, comprese le relative pertinenze;
- **7,00‰** per tutte le altre unità immobiliari situate nel territorio comunale;
- **7,00‰** per le aree fabbricabili.

**BASE IMPONIBILE**

Si determina moltiplicando la rendita catastale in vigore al 01/01/2011, rivalutata del 5%, per un coefficiente pari a:

- 50, per immobili A/10 e D (uffici, studi, alberghi, opifici,...)
- 34, per immobili C/1 (negozi e botteghe)
- 100, per gli altri immobili.

**Aree fabbricabili.** Base imponibile: valore venale in comune commercio al 01/01/2011.

**Terreni agricoli:** esenti.

**Abitazioni principali** di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9: escluse da I.C.I.

**DETRAZIONE**

Le detrazioni dall'imposta, fissate dal Comune di Montecastrilli per l'anno 2011, sono le seguenti:

- **€103,29** dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

**ABITAZIONE PRINCIPALE**

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione dall'imposta, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I., è considerata abitazione principale:

- l'abitazione nella quale il Contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica o vi dimorano abitualmente;
- l'unità immobiliare di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
- l'abitazione concessa in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (**genitori e figli**) e dagli stessi occupata come abitazione principale.

**ATTENZIONE: Abolizione I.C.I. su abitazioni principali.**

Con Decreto Legge 27 maggio 2008, n.93 convertito in Legge 24 luglio 2008, n.126 E' STATA ABOLITA L'ICI SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, CON L'ECCEZIONE DEGLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 e A9."

**RAVVEDIMENTO OPEROSO (Omesso o parziale versamento I.C.I.)**

Il Contribuente che, per qualsiasi motivo, non ha provveduto ad effettuare correttamente i versamenti I.C.I. alle scadenze di Giugno e/o di Dicembre, ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, l'omissione o il parziale versamento effettuando il pagamento dell'imposta ancora dovuta maggiorato di una sanzione ridotta:

- 1/12 del minimo, pari al 2,50% dell'imposta, se il versamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'acconto o del saldo;
- 1/10 del minimo, pari al 3,0% dell'imposta, se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di commissione della violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Oltre alla sanzione come sopra determinata, il Contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al tasso del 1% annuo.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: